

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 212 del 26 gennaio 2018

Annullamento del decreto n. 3332 del 30 novembre 2017 emesso nei confronti della società **MINT STREET HOLDING S.P.A.** (già Intermedia Holding S.p.a.) a seguito della presentazione della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post- sisma protocollo **CR-10712-2013 del 29/05/2013**, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par. 11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle

Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;
- Ordinanza n. 35 del 29 dicembre 2017 recante “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 [...] Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”.

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO CHE:

- in data **29 maggio 2013**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-10712-2013** presentata dalla società **MINT STREET HOLDING S.P.A** (già INTERMEDIA HOLDING S.P.A., come risulta da visura camerale del 20 luglio 2017) con sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via della Zecca, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 02913631202 - C.U.P n. E87H12003450002;
- con **Decreto n. 762 del 09 maggio 2014** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 3.985.481,00** successivamente rideterminato con il **Decreto n. 24 del 12 gennaio 2015** per un importo complessivo pari a **€ 4.420.285,34** per gli interventi sull’immobile di proprietà;

- a seguito delle domande di pagamento presentate dalla suddetta **MINT STREET HOLDING S.P.A** (già INTERMEDIA HOLDING S.P.A.) è stato erogato un contributo complessivo pari a **€ 4.377.580,18** di cui:
 - a) € 558.566,33 a seguito di I SAL - Prot. n. CR-33035-2014 del 29 settembre 2014 - erogati con decreto n. 24/2015 che ha contestualmente rettificato ed integrato l'ammontare del contributo originariamente concesso con decreto n. 762/2014;
 - b) € 1.892.881,29 a seguito di II SAL - Prot. n. CR-8088-2015 del 26 febbraio 2015 – erogati con decreto n. 675/2015;
 - c) € 464.696,63 a seguito di III SAL – Prot. n. CR-26735-2015 del 09 giugno 2015 – erogati con decreto n. 1547/2015; € 1.472.062,36 a seguito del Saldo – Prot. n. CR-25156-2016 del 10 maggio 2016 – erogati con decreto 847/2017 da cui è stato recuperato l'importo, erroneamente erogato, pari a € -10.626,43 con Decreto n. 2148/2017;
 - d) a seguito della domanda di pagamento del SALDO Prot. n. CR-25156-2016, con Decreto n. 847 del 23 marzo 2017, vista l'intervenuto ricorso dell'affidataria F.LLI BARALDI S.P.A. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e in applicazione l'art. 14, comma 8 dell'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii., è stato erogato alla società MINT STREET HOLDING S.P.A. un importo complessivo di **€ 1.472.062,36**;
- ricevute in data 07/06/2017 e 03/07/2017 le notifiche da parte della sub-affidataria SOGEDI SRL del mancato pagamento da parte della F.LLI BARARLDI S.P.A. delle proprie spettanze per i lavori svolti nell'ambito degli interventi oggetto di contributo dell'importo complessivo di € 523.200,00, con comunicazione del 21/07/2017 è stato richiesto a MINT STREET HOLDING S.P.A. di produrre tempestivamente copia delle quietanze di pagamento delle fatture dei fornitori della F.LLI BARALDI S.P.A.;
- in data 15 settembre 2017, non avendo ricevuto alcun riscontro, è stata inviata al beneficiario, tramite sistema informatico Sfinge, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex art. 22 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. – PEC CR-32982-2017;
- in data 30 ottobre 2017, decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni (ex art. 6 e 7 della L. 241/90), il SII ha presentato proposta di revoca totale CR-37859-2017 – di cui al verbale del Nucleo di Valutazione CR-38752-2017;
- in data 7 novembre 2017 il Tribunale fallimentare di Modena ha dichiarato il fallimento della F.LLI BARALDI S.P.A. in liquidazione RG. N. 146/2017;
- con **Decreto n. 3332** del 30 novembre 2017 è stata disposta la revoca parziale del suddetto contributo ed il conseguente recupero dell'importo di € 523.200,00 quale quota capitale erogata dalla CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA, oltre interessi legali pari a € 283,82;
- in data 18 dicembre 2017 perveniva da parte di MINT STREET HOLDING S.P.A. istanza di annullamento del Decreto n. 3332 in cui eccepiva che la beneficiaria, in ottemperanza al comma 4 dell'art. 14 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., aveva richiesto e prodotto, in data 03/08/2016 tramite il portale SFINGE, la dichiarazione/impegno sottoscritta dal legale rappresentante *p.t.* della F.LLI BARALDI S.P.A. di rispetto del termine non superiore a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per il pagamento delle imprese esecutrici e di aver tempestivamente versato il contributo

a saldo all'affidataria nonché rilevava di non avere nessun potere impositivo nei confronti di quest'ultima per il pagamento delle imprese esecutrici e che tale fattispecie non è prevista espressamente dell'art. 22, comma 3, dell'Ordinanza tra le cause di revoca dei contributi concessi.

PRESO ATTO che:

- il contributo era stato erogato direttamente alla beneficiaria, in ragione del fatto che al momento della presentazione della domanda di liquidazione a saldo, l'affidataria risultava in concordato preventivo, in applicazione dell'art. 14, comma 8, dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., la quale avrebbe dovuto *«impiegarla per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità stabilite nel piano omologato»* e non corrispondere integralmente e direttamente l'importo all'affidataria in concordato preventivo, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo citato;
- nel frattempo, l'impresa affidataria è stata dichiarata fallita e che in data 29 dicembre 2017, con Ord. n. 35/2017 il richiamato comma 8 dell'art. 14 è stato modificato, sono venuti meno i presupposti su cui si è basata la citata revoca e conseguente recupero della quota capitale erogata: a seguito della dichiarazione di fallimento, i rapporti tra l'affidataria fallita, il soggetto beneficiario e le imprese affidataria sono disciplinati esclusivamente dalla Legge Fallimentare, che stabilisce specifiche modalità per il pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, garantendo così la parità di trattamento tra i creditori del fallimento insinuati, nel rispetto delle categorie dei crediti e dei privilegi. Tale disciplina speciale non è derogabile dalle ordinanze di attuazione della L. 122/2012 (come previsto dalla DCM del 4 luglio 2012, Gazz. Uff. n. 156 del 6 luglio 2012) e non può essere diversamente applicata in relazione ai crediti derivanti delle opere di ricostruzione post sisma;
- secondo i principi generali dell'ordinamento e la disciplina fallimentare, la beneficiaria ha regolarmente adempiuto agli obblighi di cui al contratto concluso con l'affidataria fallita, attraverso la corresponsione integrale delle somme ricevute a titolo di contributo, e il diritto di credito della impresa esecutrice vantato nei confronti dell'affidataria trova la propria tutela nella Legge Fallimentare.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di annullare il decreto n. 3332 del 30 novembre 2017 e il relativo Allegato Unico**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che ha disposto la **revoca parziale del contributo** ed il conseguente recupero dell'importo di € 523.200,00, erogato a seguito del SALDO con Decreto n. 847/2017 rettificato con decreto n. 2148/2017, alla società **MINT STREET HOLDING S.P.A.** (già Intermedia Holding S.p.a.), con sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via della Zecca, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 02913631202 - C.U.P n. E87H12003450002;

2. di annullare di conseguenza il mandato conferito alla **CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A.**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di attivare le procedure stabilite dall'art. 12.1 di cui all'Allegato 2 della Convenzione ABI/CDP del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii. **di recuperare l'importo di € 523.200,00** quale parte della quota capitale erogata dalla CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA, oltre interessi legali pari a **€ 283,82**, calcolati dal 10 maggio 2017 fino al 24 novembre 2017 ed a cui si aggiungeranno gli

ulteriori interessi legali, decorrenti 24 novembre 2017 e fino alla data di effettivo soddisfo, calcolati al tasso via via vigente, sull'importo di **€ 523.200,00**;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MINT STREET HOLDING S.P.A.** e alla **CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A.**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente